

Città di Biella, 27/02/2012
Prot. N. 0010875



21 FEB 2012

*Ministero per i Beni e le Attività
Culturali*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

R/R

→ Comune di Biella
Palazzo Pella
Via Tripoli 48 13900 BIELLA

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Torino, Asti, Biella, Cuneo e
Vercelli
Sede

Prot. n. 1870/12

34.07.07/102.6

OGGETTO: **BIELLA Oratorio San Rocco in Riva**
Via Italia 89
N.C.E.U. Fg. 607 part. A (corrispondente al N.C.T. Fg. 34 part. A)
AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE

In risposta alla nota dal Comune di Biella prot. 57019 in data 24/11/2011, recepita a protocollo con n. 13664 del 14/12/2011, si trasmette l'autorizzazione ad alienare il bene in oggetto.

Alla Soprintendenza si trasmette copia del provvedimento per l'aggiornamento dei dati d'archivio.

Si ringrazia

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott. Mario TURETTA)

Il Responsabile del Servizio V
arch. Carlotta Fierro/pb



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

**OGGETTO: BIELLA Oratorio San Rocco in Riva
Via Italia 89
N.C.E.U. Fg. 607 part. A (corrispondente al N.C.T. Fg. 34 part. A)
AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE**

VISTO il Titolo I della parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137, che sostituisce il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490 e la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

VISTE in particolare le disposizioni degli artt. da 54 a 57 bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137, relativi all'alienazione dei beni culturali;

VISTA la richiesta presentata dal Comune di Biella prot. 57019 del 24/11/2011 recepita a protocollo con n.13664 del 14/12/2011 per ottenere l'autorizzazione ad alienare l'immobile in oggetto;

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Torino, Asti, Biella Cuneo e Vercelli e della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte in merito all'interesse culturale dell'edificio ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 s.m.i espresso con verbale del n. 09/11 del 25/10/2011;

VISTA l'istruttoria attuata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Torino, Asti, Biella Cuneo e Vercelli trasmessa con parere favorevole all'alienazione con nota prot. 2662 del 03/02/2012 assunta a protocollo con n.1414 del 07/02/2012;

CONSIDERATO che l'immobile in oggetto è soggetto alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i citato in premessa, poiché riveste l'interesse di cui all'art 10 comma 1 del citato Decreto, come accertato ai sensi dell'art 12 del D. Lgs 42/2004 con decreto n. 393 in data 23/01/2011;

CONSIDERATO che il bene in oggetto non rientra tra quelli descritti all'art. 54, comma 1 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i citato in premessa;

CONSIDERATO che l'alienazione proposta assicura la tutela e la valorizzazione del bene e non ne pregiudica il pubblico godimento, né comporta destinazioni d'uso incompatibili con il carattere storico artistico del bene stesso o tali da recare danno alla sua conservazione;

IL DIRETTORE REGIONALE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DEL PIEMONTE

AUTORIZZA

ad alienare l'immobile in oggetto ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137, alle seguenti vincolanti prescrizioni:

- dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero, i cui progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e e Paesaggistici delle

Province di Torino, Asti, Biella Cuneo e Vercelli ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi del comma 3 sexies dell'art 55 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.. Si precisa che per l'immobile in oggetto gli interventi dovranno essere rispettosi dell'insieme architettonico e di quant'altro necessario alla tutela del bene stesso non individuabile allo stato attuale di conoscenza e da verificare in fase di esame di progetto;

- L'immobile in questione potrà essere destinato al culto o ad attività socio culturali, o ad uso terziario, artigianale e commerciale non in contrasto con l'originaria destinazione d'uso dell'edificio sacro previa autorizzazione specifica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e e Paesaggistici delle Province di Torino, Asti, Biella Cuneo e Vercelli. Gli immobili non potranno essere destinati ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi;
- Dovrà essere garantita, particolarmente in occasioni finalizzate alla conoscenza del territorio, la pubblica fruizione del bene.
- Le prescrizioni e le condizioni della presente autorizzazione siano riportate nell'atto di alienazione del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte nei registri immobiliari;

Si ricorda che inoltre il futuro atto di alienazione, come ogni altro analogo e successivo atto, dovrà essere notificato a questa Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Piemonte e alla Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Torino, Asti, Biella Cuneo e Vercelli nei termini prescritti dall'art. 59 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i..

Torino,

21 FEB 2012

IL DIRETTORE REGIONALE

